

42° RALLY APPENNINO REGGIANO - CRZ

Associazione Club Italia
SPORT

Oggetto: **Decisione n° 8 dei Commissari Sportivi**

Data: 04.10.2023

Documento n° 2.13

Luogo: piattaforma on-line google meet

Ora: 21:00

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente/Conducente n° 5 RUSCE Antonio - Equipaggio: Rusce-Musiani

A: Direttore di gara - Organizzatore

cc: Tutti Concorrenti

Numero pagine: 2

Allegati: 1

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo presentato dal concorrente n° 5 RUSCE Antonio, avverso concorrente n° 3 VELLANI Roberto, dopo aver convocato e ascoltato entrambe le parti, dopo aver avviato la procedura di reclamo, dopo aver conseguentemente disposto le verifiche tecniche d'ufficio anche sulla vettura n° 5 del Reclamante, avendo considerato quanto sotto esposto, richiamate le decisioni n° 5 (doc. 2.8) e n°7 (doc. 2.9) riferibili allo stesso procedimento, determinato quanto segue:

Vettura n°: 5 - Skoda Fabia R5

Concorrente/licenza: RUSCE Antonio lic.69961

Conducenti/licenza: RUSCE Antonio / MUSIANI Martina

Orario del Fatto 04/10/2023 ore 11:00

Sessione: verifiche tecniche supplementari disposte d'ufficio a seguito di reclamo

Fatto: accertamento di conformità della vettura del reclamante

Applicazione articoli:

- art. 2.3.2 Norma Generale Rally 2023
- art. 17.2.3 Norma Generale Rally 2023
- art. 139 del R.S.N. 2023
- art. 148 c) del R.S.N. 2023
- art. 210.3 paragrafo III) del R.S.N. 2023
- artt. 212 - 213 - 214 - 215 - 216 del R.S.N. 2023

Violazioni riscontrate: Nessuna. Vettura conforme.

Decisione:

- 1) in ordine al procedimento di reclamo, si dispone la restituzione al Concorrente n° 5 della tassa di reclamo di 350,00€ e della intera cauzione per le spese di rimontaggio di complessivi 850,00€
- 2) si dispone la pubblicazione delle Classifiche Definitive come modificate con decisione n° 5 (doc.2.8) nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente

Paolo Tavecchio

Il reclamo presentato dal concorrente n° 5 è stato dichiarato ammissibile ed è considerato fondato.

Si è dato mandato ai Commissari tecnici di procedere alle verifiche tecniche sul concorrente reclamato e sul concorrente reclamante in eguale misura.

Le operazioni di verifica tecnica sono state disposte con decisione n° 4 (doc. 2.7)

Il concorrente reclamato ha dichiarato espresso rifiuto di verifica e conseguentemente è stato escluso dalla gara e dalla competizione con proposta di deferimento presso la Procura Federale come da decisione n° 5 (doc.2.8).

Motivazione:


Le verifiche tecniche d'ufficio sulla vettura del reclamante sono state condotte in sede di gara per tutti i particolari tranne che sul particolare della valvola di sovrappressione (POP OFF), particolare di cui si è potuto procedere a verifica rinviando la stessa presso i competenti uffici della Federazione ACI-SPORT.

Le verifiche supplementari disposte hanno dato esito di conformità come documentato nel rapporto del Commissario Tecnico delegato (doc. 6.9) che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.


Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal R.S.N. e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa

I Commissari Sportivi


Sandra Paterni (CSBa)
Presidente




Antonello Di Spirito (CSCa)
Componente



Dante Tassoni (CSCa)
Componente



Ricevuta da parte del concorrente:

Data: 04/10/2023 Ora: 21.01 Firma: 

Esposto alle ore: del: